



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 102

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di lunedì 19 giugno 2023

I N D I C E

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31) Pag. 3

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 4

ERRATA CORRIGE Pag. 15

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali Pag. 17

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Lunedì 19 giugno 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,40

AUDIZIONI DEL PROFESSORE FABIO ELEFANTE, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA, DEL DOTTOR ANGE-LANTONIO RACANELLI, PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR ANDREA REALE, COORDINATORE GIP/GUP PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA, DEL DOTTOR GIOVANNI FANTICINI, MAGISTRATO DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DEL PROFESSORE MASSIMO LUCIANI, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA E DEL PROFESSORE RENATO BALDUZZI, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154 (ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Lunedì 19 giugno 2023

Plenaria

60^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, diretto a introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Il mercato dei capitali italiano è infatti ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate. Nell'elaborazione delle misure contenute nel disegno di legge il Governo ha fatto riferimento ad alcuni documenti predisposti negli anni scorsi, nei quali erano contenuti elementi informativi e suggerimenti operativi diretti a superare la situazione di sottodimensionamento citata.

In particolare, il *report* « *OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers (OECD Capital Market Series)* », pubblicato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), segnala come nel corso degli ultimi dieci anni, una media inferiore a quattro società l'anno è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa italiana e la capita-

lizzazione di mercato del Paese, in percentuale del Prodotto Interno Lordo (PIL), si è attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee.

Successivamente, nel 2022 il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha pubblicato il Libro Verde su « La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita ». Questo ulteriore documento ha sottolineato come il mercato dei capitali italiano manifesti una condizione di cronico ritardo rispetto a quelli delle altre economie avanzate, dovuto sia a debolezze strutturali dell'ecosistema di riferimento sia alla presenza di alcuni ostacoli di natura normativa e regolamentare.

Il disegno di legge mira quindi a dare delle risposte a questi problemi. Entrando nel dettaglio, esso si articola in cinque capi. Il capo I (articoli da 1 a 16) reca disposizioni di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali; il capo II (articoli da 17 a 20) reca la disciplina delle autorità nazionali di vigilanza; il capo III (articolo 21) reca misure di promozione dell'educazione finanziaria; il capo IV (articolo 22) apporta modifiche alla disciplina del patrimonio destinato; il capo V (articolo 23) reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 1 amplia i casi di esenzione dalla disciplina dell'offerta fuori sede.

L'articolo 2 è volto a estendere la definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (rispetto all'attuale soglia di 500 milioni di euro).

L'articolo 3 permette la dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese e reca misure per disciplinarla.

L'articolo 4 riforma la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, i quali riguardano le imprese che intendono aprirsi al mercato dei capitali. Si sopprimono obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati. Le riforme sono di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono in armonia con l'evoluzione normativa a livello europeo.

L'articolo 5 estende alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di quota di capitale flottante.

L'articolo 7 introduce modifiche in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata.

L'articolo 8 ripropone alcune misure già introdotte per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. Si dispone che, fino al 30 aprile 2025, in sede di assemblea sia possibile derogare dal *quorum* dei due terzi previsto per gli aumenti di capitale, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

L'articolo 9 è volto a introdurre una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla quotazione.

L'articolo 10 introduce norme volte a chiarire i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto e ad abrogare la responsabilità del collocatore poiché non prevista dalla regolamentazione europea.

L'articolo 11 sopprime il vigente obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo.

L'articolo 12 consente che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.

L'articolo 13 incrementa da tre a dieci il numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 14 estendendo agli enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento.

L'articolo 15 prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Società di Investimento a Capitale Variabile e Società di Investimento a Capitale Fisso eterogestite.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in attuazione della direttiva 2017/828/UE (*Shareholder Rights Directive SRD II*).

L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti.

L'articolo 18 reca modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, per ridurre il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione.

L'articolo 19 riconosce alla Consob poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati.

L'articolo 20 inserisce nel Testo unico della finanza un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili dalla Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali.

L'articolo 21 introduce modifiche alla disciplina sull'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria.

L'articolo 22 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 23 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, mentre per le altre disposizioni reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), considerata l'importanza della materia, propone di vagliare con attenzione i profili di competenza che po-

tranno emergere dalle audizioni in sede di Commissione di merito, con particolare riferimento a quelle di Consob e Borsa italiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA ricorda che il 1° giugno 2023 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione dal titolo « Ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione » (P9_TA(2023)0219).

Questa risoluzione segue un'analogia risoluzione dello scorso anno (P9_TA(2022)0064), che ha portato all'istituzione di una Commissione speciale incaricata di contribuire alla generale resilienza istituzionale contro le ingerenze straniere, le minacce ibride e la disinformazione, in vista delle elezioni europee che si terranno nel 2024 (P9_TA(2022)0070).

Come è noto, soggetti statali e non statali stranieri, esterni all'Unione europea (UE), ricorrono alla manipolazione delle informazioni e ad altre tattiche per interferire nei processi democratici europei. Tali attacchi utilizzano tecniche di distorsione per ingannare le persone e incidere sul loro comportamento di voto, amplificando i dibattiti controversi, dividendo, polarizzando e sfruttando le vulnerabilità delle società, promuovendo l'incitamento all'odio, aggravando le condizioni dei gruppi vulnerabili che hanno maggiori probabilità di essere vittime della disinformazione, alterando l'integrità delle elezioni democratiche e dei *referendum*, creando sfiducia nei confronti dei governi nazionali, delle autorità pubbliche e dell'ordine democratico liberale, con l'obiettivo di destabilizzare le democrazie europee.

Le ingerenze straniere costituiscono una grave violazione dei valori e dei principi universali su cui si fonda l'UE, quali la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto. Tuttavia, l'UE e i suoi Stati membri non dispongono attualmente di un regime specifico di sanzioni relative alle ingerenze straniere e alle campagne di disinformazione orchestrate da attori statali stranieri.

Si tratta di temi di vitale importanza per la tutela della democrazia in Europa, se si pensa alla Brexit o alle tensioni separatiste in Scozia e Spagna e le tensioni in Francia, ed estremamente attuali considerati anche gli sviluppi nelle tecnologie informatiche e dell'intelligenza artificiale, nonché le oramai vicine elezioni al Parlamento europeo del 9 giugno 2024.

Il Presidente propone, pertanto, di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione alla Commissione di un affare su « Le ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione ».

La Commissione conviene.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede se, nell'ambito della tematica affrontata dalla Commissione speciale del Parlamento europeo si tratti anche il tema dei fondi e dei finanziamenti provenienti da attori stranieri, volti a influenzare le opinioni pubbliche europee.

Il PRESIDENTE ricorda, al riguardo, come la risoluzione faccia ampio riferimento anche ai finanziamenti stranieri, diretti a numerose tipologie di soggetti europei, tra cui Organizzazioni non governative, emittenti televisive e altre organizzazioni della società civile, in particolare provenienti dalla Russia e dalla Cina.

La seduta sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del cosiddetto decreto salva infrazioni, adottato in forza dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

In tale ottica, la finalità del decreto-legge è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia e ad evitare l'apertura di nuove procedure o l'aggravamento di quelle esistenti. Alla data odierna le procedure aperte nei confronti dell'Italia, come risulta dalla banca dati Eur-Infra, sono 82.

Con il disegno di legge in esame si procede quindi a stabilire disposizioni normative che, a seguito di positive interlocuzioni con la Commissione europea, possono portare alla chiusura di otto procedure di infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato. Inoltre, si dispone l'attuazione diretta di sei atti normativi dell'Unione europea. Si tratta quindi di una quota molto alta di interventi in materia di adempimento di obblighi europei, ben 23, rispetto ad analoghi interventi effettuati in passato.

Il disegno di legge si compone dell'articolo unico di conversione del decreto-legge, che ricomprende 27 articoli.

L'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche al Testo Unico Bancario (TUB), al fine di risolvere il caso EU Pilot 2021/10083/FISMA, relativo al recepimento della direttiva (UE) 2014/49, sui sistemi di garanzia

dei depositi. In base ai rilievi formulati dalla Commissione, si rendono necessarie le modifiche di carattere tecnico alla disciplina bancaria, relative agli articoli 74 e 96-*bis* del TUB, volte ad introdurre un termine espresso entro cui effettuare la valutazione sull'incapacità, attuale e prospettica, della banca di effettuare i rimborsi dei depositi per cause connesse alla sua situazione finanziaria (cosiddetta indisponibilità dei depositi), nonché a chiarire che la valutazione deve essere effettuata anche nel caso in cui venga assunto il provvedimento di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 74 del TUB.

L'articolo 2 prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso, consistente nell'abbattimento dell'imposta di registro dal 9 al 2 per cento, i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro che abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni e quindi non più solamente i cittadini italiani trasferiti all'estero. Si mira in tal modo a superare quanto contestato, con la procedura di infrazione 2014/4075, dalla Commissione europea, ancorando l'agevolazione al criterio di residenza e non a quello di cittadinanza.

L'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, per mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione legale dei conti delle società, consente alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo: carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia; relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea.

L'articolo 4 reca disposizioni volte a dare soluzione alla procedura di infrazione n. 2021/2075, consentendo, nel processo minorile, di informare dell'avvenuto arresto o fermo del minore altra idonea persona maggiorenne in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, qualora risulti così necessario per salvaguardare il superiore interesse del minore.

L'articolo 5 reca modifiche all'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, (legge europea 2014) in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, in base al Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per violazione del diritto europeo. Viene estesa la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con quelli maturati presso organizzazioni internazionali, già prevista dalla legge europea 2014 per la pensione di vecchiaia, anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata.

L'articolo 6 è volto a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 (pubblicità nel settore sanitario) in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria. Con la nuova norma la pubblicità funzionale a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria è am-

messa, con esclusione però dei casi in cui la comunicazione informativa abbia a oggetto offerte, sconti o promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per il loro carattere attrattivo e suggestivo.

L'articolo 7 reca l'istituzione di un Fondo per l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon nell'aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e la definizione delle priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento (procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812).

L'articolo 8 reca l'istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon *indoor* e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon *indoor* (procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812).

L'articolo 9 reca misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e delinea alcune modifiche al codice della strada finalizzate a risolvere alcune contestazioni mosse all'Italia nell'ambito delle procedure di infrazione riguardanti il superamento delle emissioni inquinanti nell'aria. Si prevede in particolare la possibilità di adottare misure di riduzione della velocità di circolazione dei veicoli sulle strade extraurbane.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione ed è volta ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il particolato PM10. La norma limita progressivamente la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali per prediligere, ove possibile, il recupero e la valorizzazione di tali residui.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle AFAM, ossia le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale al fine di superare le criticità constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231. Per il personale AFAM saranno applicati gli articoli 485, comma 1, e 569, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, così come novellati dall'articolo 14 dello stesso decreto-legge, anche ai fini della ricostruzione della carriera, con il riconoscimento degli anni di pre-ruolo.

L'articolo 12 reca il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 350 vigili e 200 operatori. La norma trae origine dalla procedura di infrazione n. 2014/4231, che ha sancito la non conformità della legislazione italiana alle disposizioni europee in materia di lavoro a tempo determinato anche per la categoria del personale volontario cosiddetto discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 13 dispone gli interventi sull'assetto delle norme concernenti il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che si rendono necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro che scaturisce a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/4231. Si prevede una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco, a favore degli iscritti nella graduatoria dei volontari « discontinui ».

L'articolo 14 reca modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), in relazione alla procedura d'infrazione n. 2014/4231. Esso dispone in materia di riconoscimento del servizio effettivamente prestato, ai fini della carriera per del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. In particolare, i servizi « pre-ruolo », non integralmente considerati dalle norme vigenti, vengono riconosciuti per intero ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, che impone di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio del personale di comparto assunto con contratti a termine.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (caso ARES (2021) 5623843) La disposizione mira a estendere, per l'anno 2023, il beneficio dell'attribuzione della citata carta, cui è associato un bonus di 500 euro, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. La norma dà esecuzione alla pronuncia della Corte di giustizia del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21.

Poiché lo Stato italiano non ha ancora designato l'Autorità competente all'espletamento delle formalità e delle comunicazioni previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'UE, l'articolo 16, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione, attribuisce al Ministero della giustizia tale compito, che consiste nel verificare l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e di apporvi la formula esecutiva.

L'articolo 17 dà attuazione al regolamento (UE) 1157/2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno, stabilendo che rientrano nella disciplina relativa alle carte valori i documenti che attestano il soggiorno in Italia di cittadini dell'Unione europea e loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

L'articolo 18 reca disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 al fine di consentire la piena operatività del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi e uscite (EES), nonché la completa interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza. Sono in particolare apportate modi-

fiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico sull'immigrazione.

L'articolo 19 introduce delle modifiche all'articolo 1, commi 185 e 187, della legge di bilancio 2022. Si prevede che gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale svolta dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRES e IRAP a condizione che gli stessi utili siano destinati dalle federazioni allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali.

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, al fine di dare soluzione al caso Ares (2019) 3110724. Si modifica la disciplina dell'inibitoria al rilascio del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età, sostituendo l'obbligo di autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro coniuge, con il ricorso del pubblico ministero o dell'altro genitore e la pronuncia inibitoria da parte del giudice a motivo del concreto e attuale pericolo che il genitore possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Si assicura così un migliore equilibrio tra il diritto alla libertà di circolazione, garantito anche a livello europeo, e l'interesse del minore.

L'articolo 21 reca modifiche all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica, finalizzata ad assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano e consente di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse in presenza di eventi improvvisi. Le modifiche discendono da espresse richieste della Commissione europea al fine di evitare che il meccanismo italiano possa configurarsi come un aiuto di Stato illegale distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia (Caso SA.50274).

L'articolo 22 reca disposizioni per risolvere il caso EU Pilot 2022/10193/ENER, con cui è stato contestato l'obbligo legislativo imposto ad Arera, con il comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di ammettere ad integrale riconoscimento tariffario gli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese. Secondo la Commissione europea, Arera sarebbe così privata del potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, attribuite dalla direttiva 2009/73/CE e dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-718/18 in via esclusiva.

L'articolo 23 reca l'adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. L'entrata in vigore dei due regolamenti rende, quindi, necessario aggiornare il decreto legislativo 221/2017, che raccoglie la disciplina sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura e a duplice uso, mettendola in relazione con le norme in materia di sanzioni per le violazioni di embarghi commerciali.

L'articolo 24 reca l'attuazione diretta della direttiva (UE) 2022/738, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. Al fine di recepire la direttiva, entro il 6 agosto 2023, si rende necessario: apportare modifiche all'articolo 84 del codice della strada; dare attuazione delle ulteriori disposizioni della direttiva relative, in particolare, alle condizioni contrattuali del noleggio e alla documentazione da tenere a bordo; individuare, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il punto di contatto nazionale preposto alla cooperazione informativa e all'assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri.

L'articolo 25 reca la modifica del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EU Pilot (2022) 10375.

L'articolo 26 reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.

L'articolo 27, infine, riguarda l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il ministro FITTO, dopo aver assicurato la sua piena disponibilità in questa importante fase di confronto parlamentare, conferma come il numero complessivo delle procedure di infrazione pendenti debba essere sensibilmente ridotto per avvicinarsi alla media europea di 66 procedure per Stato membro.

Il Governo è impegnato e determinato in questa direzione, come risulta anche dalla contestuale approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge di delegazione europea, trasmesso per l'esame alla Camera dei deputati.

Ricorda, quindi, che ogni disposizione del decreto-legge in conversione è stata concordata con la Commissione europea e che per motivi di urgenza il Governo ha ritenuto di adottare un decreto-legge, come previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012.

Comunica inoltre che ci sono costanti interlocuzioni con la Commissione europea per verificare se ci siano le condizioni per fornire una risposta normativa ad altre procedure di infrazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni, invitando i Gruppi a far pervenire le proposte entro la giornata di martedì 20 giugno, e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 28 giugno, ore 12.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede di disporre di tempi adeguati, per l'esame e per le possibili audizioni da svolgere.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede se il Governo sta valutando l'inserimento di disposizioni concernenti le concessioni balneari.

Il senatore LOREFICE (M5S) ritiene necessario applicare la norma della legge n. 234 del 2012 che prevede la presentazione alle Camere di due leggi europee l'anno e di due leggi di delegazione europea l'anno, per snellire l'*iter* di approvazione dei singoli provvedimenti. Si associa, inoltre, alla richiesta di un congruo tempo per l'esame del provvedimento.

Il ministro FITTO ribadisce la sua massima disponibilità al confronto con la Commissione. Riguardo alle concessioni balneari, comunica che non vi sono disposizioni sul tema, oggetto di dialogo con la Commissione europea. Ritiene, infine, utile avviare una riflessione sulla legge n. 234 del 2012, per rafforzare ancora di più il lavoro di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo e di riduzione del numero delle procedure di infrazione.

Il PRESIDENTE, anche a seguito gli interventi dei senatori, propone di fissare alle ore 12 di giovedì 22 giugno il termine per proporre i nominativi di eventuali soggetti da audire e di svolgere le audizioni il 26 e 27 giugno. Propone inoltre di fissare alle ore 12 di giovedì 29 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, martedì 20 giugno alle ore 9,15, è posticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 101 di giovedì 15 giugno 2023, a pagina 5, seduta n. 16 della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, si sostituiscono le parole: « La relatrice, senatrice AMBROGIO (*FdI*), fa presente » con le seguenti: « La Giunta, su conforme relazione della relatrice, senatrice AMBROGIO (*FdI*), accerta ».



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di lunedì 19 giugno 2023

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa:
Plenaria *Pag.* 19

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Lunedì 19 giugno 2023

Plenaria

Presidenza della Presidente
Elisabetta GARDINI

**Incontro con il Cons. Amb. Arturo Arcano, Incaricato d'Affari presso la Rappresen-
tanza Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa**

L'incontro si è svolto dalle ore 14,15 alle ore 14,55.

